



COMUNE DI OLEGGIO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO COMUNALE DELLO SPORT AL MIGLIORE ATLETA/ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art. 1

1.1 Il premio allo sport è biennale e viene indetto dall'Amministrazione Comunale al fine di riconoscere, sostenere e incentivare l'attività di atleti/associazioni sportive (in attività continuativa) appartenenti alla Consulta sportiva che, nel corso dei due anni precedenti, hanno conseguito risultati sportivi di prestigio internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale.

1.2 Il premio consiste in :

- una medaglia d'oro, in caso di atleta/i, con stemma del Comune di Oleggio riportante l'incisione: " **migliore atleta dell'anno ...** " nel quale si è vinto il titolo o un riconoscimento individuale;
- una targa, in caso di società sportiva, con stemma del Comune di Oleggio riportante l'incisione: " **migliore società dell'anno ...** "

Art. 2

Vengono individuate pertanto due categorie di premi :

2.1 Atleti individuali

2.2 Società sportive partecipanti a campionati, tornei e/o incontri internazionali, nazionali, interregionali, regionali, provinciali.

Art. 3

A tal fine l'Amministrazione Comunale :

3.1 Prevede nel bilancio la copertura economica per l'iniziativa dei premi e approva il relativo bando ;

3.2 Fissa la giornata da dedicare alla premiazione ed organizza un'apposita cerimonia per la consegna dei premi;

3.3 Riceve le candidature esclusivamente su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale entro il termine stabilito. Tale modulo dovrà riportare schematicamente i risultati raggiunti dall'atleta/associazione sportiva nel corso dei due anni solari presi in considerazione;

3.4 Analizza le candidature pervenute tramite una commissione nominata appositamente avvalendosi della Consulta Sportiva Comunale;

3.5 Individua gli atleti/associazioni da premiare;

3.6 Potrà concedere al termine delle premiazioni un riconoscimento a tutte le associazioni che aderiscono alla Consulta Sportiva Comunale e che nel corso dei due anni hanno svolto attività promozionale con ragazzi in età scolastica;

3.7 Potrà concedere al termine delle premiazioni un riconoscimento individuale ai dirigenti e ai tecnici che hanno dedicato il loro impegno continuativo all'interno di una associazione sportiva.

Art. 4

I Premi non sono cumulabili (Associazione sportiva – Atleta).

Art. 5

Sono esclusi dall'assegnazione dei premi o dei riconoscimenti, atleti o società non facenti parte di associazioni appartenenti alla Consulta Sportiva Comunale .

Art. 6

Nel caso di svolgimento di attività sportiva sia a livello Federale che di Ente di Promozione Sportiva, la candidatura va riferita esclusivamente ai risultati ottenuti in uno dei due settori di attività.

Art.7

Saranno valutate solo le candidature presentate utilizzando appositi moduli che dovranno essere interamente compilati.

La dichiarazione dei risultati deve essere vistata da un organo periferico o centrale della Federazione o EPS di appartenenza.

Costituisce motivo di esclusione l'assenza delle attestazioni riservate al Presidente della Società Sportiva e EPS.

Si precisa che i dati contenuti nei documenti di cui sopra verranno trattati nel rispetto della Legge 31.12.1996 n. 675 "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e s.m.i.